

**NOTA INTEGRATIVA ALLO SCHEMA  
DI BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2018 - 2020  
(art. 11 comma 5 D. Lgs. 118/2011)**

**A) Criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni**

Secondo il principio di competenza finanziaria potenziata, le obbligazioni giuridiche perfezionate sono registrate nelle scritture contabili al momento della nascita dell'obbligazione, imputandole all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza.

La scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diventa esigibile.

La consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione definisce come esigibile un credito per il quale non vi siano ostacoli alla sua riscossione ed è consentito, quindi, pretendere l'adempimento. Non si dubita, quindi, della coincidenza tra esigibilità e possibilità di esercitare il diritto di credito. Le previsioni di entrata e di uscita fanno pertanto riferimento alle somme per le quali si prevede l'esigibilità negli esercizi di riferimento del bilancio.

Il principio contabile 4/2 allegato al DLgs. N° 118/2011, per ogni tipologia di entrata e di uscita, prevede regole diverse per individuare l'esigibilità, cioè per individuare l'esercizio di scadenza dell'obbligazione giuridica.

Gli stanziamenti di spesa del bilancio di previsione finanziario riguardanti gli esercizi finanziari cui il bilancio si riferisce hanno natura autorizzatoria, costituendo limite agli impegni ed ai pagamenti, con l'esclusione delle previsioni riguardanti i rimborsi delle anticipazioni di tesoreria e le partite di giro/servizi per conto di terzi i cui stanziamenti non comportano limiti alla gestione.

Hanno natura autorizzatoria anche gli stanziamenti di entrata riguardanti le accensioni di prestiti. Per effetto della natura autorizzatoria attribuita alle previsioni di tutti gli esercizi considerati nel bilancio:

- possono essere assunte obbligazioni concernenti spese correnti, imputabili anche agli esercizi considerati nel bilancio di previsione successivi al primo, riguardanti contratti o convenzioni pluriennali o necessarie per garantire la continuità dei servizi connessi con le funzioni fondamentali, nel rispetto di quanto previsto nei documenti di programmazione e fatta salva la costante verifica del mantenimento degli equilibri di bilancio, anche con riferimento agli esercizi successivi al primo;
- possono essere assunte obbligazioni concernenti spese di investimento imputabili anche agli esercizi considerati nel bilancio di previsione successivi al primo, a condizione di aver predisposto la copertura finanziaria per l'effettuazione della complessiva spesa dell'investimento dal momento in cui sorge l'obbligazione.

La copertura finanziaria delle spese di investimento è costituita da risorse accertate esigibili nell'esercizio in corso di gestione o la cui esigibilità è nella piena discrezionalità dell'ente o di altra pubblica amministrazione, dall'utilizzo dell'avanzo di amministrazione:

- in caso di esercizio provvisorio la gestione è effettuata sulla base delle autorizzazioni del secondo esercizio dell'ultimo bilancio di previsione approvato;
- tutti gli esercizi considerati nel bilancio di previsione possono essere oggetto di provvedimenti di variazione di bilancio nel corso dell'esercizio, secondo le stesse modalità previste per il primo esercizio. In particolare, le variazioni riguardanti gli

accantonamenti al fondo pluriennale vincolato devono essere effettuate anche con riferimento agli stanziamenti relativi agli esercizi successivi al fine di garantire sempre l'equivalenza tra l'importo complessivo degli stanziamenti di spesa riguardanti il fondo pluriennale vincolato e la somma delle due voci riguardanti il fondo pluriennale vincolato iscritte in entrata per ciascun esercizio considerato nel bilancio. Il fondo pluriennale vincolato di entrata del primo esercizio che corrisponde all'importo definitivo del fondo pluriennale vincolato di spesa risultante dal consuntivo (o dal preconsuntivo nelle more del consuntivo).

#### **A. 1 - Il Bilancio del ERSU per il triennio 2018 - 2020**

Ai fini della elaborazione delle previsioni di bilancio si è tenuto conto degli oneri consolidati e obbligatori di questo Ente, nonché dei limiti di finanza pubblica imposti dal legislatore su specifiche tipologie di spesa (spesa di personale, spesa per convegni/rappresentanza, missioni, formazione, spesa per consulenze, automezzi, ecc.), come rappresentata in sintesi negli allegati prospetti del bilancio di previsione 2018/2020.

Per ciascuna tipologia di entrata e di programma di spesa, il bilancio di previsione indica:

- a) l'ammontare presunto dei residui attivi o passivi alla chiusura dell'esercizio precedente a quello del triennio cui il bilancio si riferisce;
- b) l'importo delle previsioni di competenza e di cassa dell'anno precedente il triennio cui si riferisce il bilancio, risultanti alla data di elaborazione del bilancio di previsione;
- c) l'ammontare delle entrate che si prevede di accertare o delle spese di cui autorizza l'impegno in ciascuno degli esercizi cui il bilancio si riferisce;
- d) l'ammontare delle entrate che si prevede di riscuotere e delle spese di cui si autorizza il pagamento nel primo esercizio del triennio, senza distinzioni tra riscossioni e pagamenti in conto competenza e in conto residui.

Ciascun programma di spesa, distintamente per i titoli in cui è articolato, indica:

- la quota dello stanziamento che corrisponde ad impegni assunti negli esercizi precedenti alla data di elaborazione del bilancio (la voce "di cui già impegnato");
- la quota di stanziamento relativa al fondo pluriennale vincolato, che corrisponde alla somma delle spese che si prevede di impegnare nell'esercizio con imputazione agli esercizi successivi o delle spese che sono già state impegnate negli esercizi precedenti con imputazione agli esercizi successivi, la cui copertura è costituita da entrate che si prevede di accertare nel corso dell'esercizio e dal fondo pluriennale vincolato iscritto tra le entrate.

#### **A.2 - Il fondo crediti di dubbia esigibilità nel bilancio di previsione finanziario**

Il fondo crediti di dubbia esigibilità, che in contabilità finanziaria deve intendersi come un fondo rischi, è finalizzato alla salvaguardia degli equilibri di bilancio ed al rispetto dei principi di sana gestione finanziaria.

Non richiedono l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità i trasferimenti da altre amministrazioni pubbliche, i crediti assistiti da fidejussione e le rate tributarie che, sulla base dei nuovi principi, sono accertate per cassa. Non sono oggetto di svalutazione le entrate di dubbia e difficile esazione riscosse per conto di altro soggetto; in questo caso, il fondo crediti di dubbia esigibilità è accantonato dall'ente beneficiario finale.

L'ente può stabilire di non effettuare l'accantonamento al fondo in riferimento ad alcune specifiche tipologie di entrata. In tal caso, occorre darne esplicita illustrazione e motivazione nella Nota integrativa al bilancio di previsione.

Per il preventivo 2018 dell'Ersu di Enna non è previsto alcun fondo crediti di dubbia esigibilità, in quanto tutti i crediti stanziati sono, allo stato, riscuotibili per intero.

Invece nessun stanziamento di fondo crediti dubbia esigibilità è previsto per le entrate correnti stante che non esistono, allo stato, accertamenti del Titolo I, mentre quelli del titolo III sono interamente esigibili con certezza.

### **A.3 - Il Fondo Rischi spese potenziali**

Non sono previsti rischi potenziali.

#### **B) Elenco analitico delle quote accantonate, vincolate, destinate e libere del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2017.**

Il rendiconto della gestione 2015, in corso di approvazione, ha riportato un disavanzo di amministrazione di euro 673,97, previsto come prima voce di spesa per il bilancio di previsione 2018 e che risulta già coperto automaticamente mediante l'utilizzo dell'avanzo di gestione 2016, quantificato in euro 454.680,74.

Lo stesso avanzo 2016 viene automaticamente riportato quale avanzo del 2017 stante che in relazione alla competenza 2017 si prevede un bilancio potenzialmente in equilibrio ove gli accertamenti coincidono con gli impegni.

Si ritiene che eventuali rettifiche in sede di riaccertamento dei residui attivi e passivi potrebbero far emergere solo un ulteriore avanzo da applicare in fase di assestamento dell'esercizio corrente.

La tabella dimostrativa del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2017, (allegato a), determina, conseguentemente, il risultato definitivo applicato al bilancio preventivo 2018.

#### **C) Elenco analitico degli utilizzi delle quote accantonate, vincolate, destinate e libere del risultato di amministrazione.**

L'avanzo applicato è destinato, prevalentemente, a finanziare l'ultima rata delle borse di studio 2017/2018, le borse di studio 2018/2019, oggi in corso di assegnazione e risulta applicato nella totalità.

Esso finanzia eventuali ulteriori impegni che saranno assunti per esigenze occasionali e temporanee con scadenza entro l'esercizio 2018 per assolvere ad esigenze a favore degli universitari con uscite non ripetitive.

#### **D) Elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili**

Non esistono programmi per spese di investimento nel triennio.

#### **E) Cause che non hanno reso possibile porre in essere la programmazione necessaria alla definizione dei relativi crono programmi**

Non sono previsti crono-programmi degli investimenti finanziati con alienazioni patrimoniali e contributi da privati e da amministrazioni pubbliche.

Essi, eventualmente, saranno definiti, insieme ai relativi FPV, dopo avere acquisito le relative entrate.

**F) Elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti**

Non risultano fattispecie riconducibile alla situazione rappresentata.

**G) Oneri e impegni finanziari stimati e stanziati derivanti da contratti relativi a strumenti derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata.**

L'ERSU di Enna non fa ricorso a strumenti derivati.

**H) Elenco dei propri enti ed organismi strumentali, i cui bilanci consuntivi sono consultabili sul sito internet del comune**

L'ERSU di Enna non ha organismi strumentali

**I) Elenco delle partecipazioni possedute con l'indicazione della relativa percentuale**

L'ERSU di Enna non ha partecipazioni

**J) Altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o necessarie per l'interpretazione del bilancio.**

Si rinvia agli allegati al bilancio di previsione finanziario e al Documento Unico di Programmazione per il triennio 2018 - 2020.